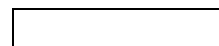


Civile Ord. Sez. 5 Num. 22618 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 02/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5257/2021 R.G. proposto da:

Ryanair Dac, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Castioni
-ricorrente-

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2239/2020 depositata il 15/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l'appello della società contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto l'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento e conguaglio per IRESA (imposta regionale sulle emissioni

sonore degli aeroplani), con rifiuto di rimborso in relazione ai periodi 1/1/2014 – 31/12/2014 e 1/1/2015 – 22/2/2015;

2. ricorre per cassazione la società contribuente con sette motivi, integrati da memoria;

2. la Regione Lazio, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; le spese possono compensarsi per il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia solo dopo la proposizione del ricorso.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (omessa pronuncia sulla inesistenza/nullità della notifica con PEC dell'avviso di accertamento e conguaglio senza firma digitale); con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli art. 48, secondo comma, 20 e 23-ter d. lgs. n. 82 del 2005, e art. 149-bis, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (l'atto notificato è di accertamento e non di riscossione).

I due motivi si trattano congiuntamente in quanto logicamente connessi.

Gli atti di accertamento, per i tributi locali, possono essere notificati a mezzo PEC, come ritenuto da questa Corte di Cassazione con giurisprudenza che si condivide ed alla quale deve darsi continuità: «In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera

dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10 dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno 2008)» (Cass. Sez. 5, 12/08/2025, n. 23166, Rv. 675510 - 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 20/05/2024, n. 13995, Rv. 671243 - 01).

La CTR ha motivato sulla questione, ritenendo possibile la PEC per la notifica, quindi, non sussiste la denunciata omessa pronuncia. Il riferimento alla cartella di pagamento non inficia la decisione, essendo la stessa, nella soluzione, sostanzialmente conforme a diritto.

3. Relativamente alla firma assente in formato digitale nell'allegato alla PEC (avviso di accertamento), deve rilevarsi che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, e in applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ. non può pronunciarsi alcuna invalidità (Cass. Sez. 6, 05/03/2019, n. 6417, Rv. 653074 - 01 e Cass. Sez. 5, 06/03/2026, n. 5157, Rv. 678144 - 01). La ricorrente ha proposto ricorso e il suo diritto di difesa non risulta compromesso. La stessa, infatti, non ha contestato la legittimazione alla firma, ma solo la firma analogica riprodotta con la scannerizzazione del documento, senza attestazione di conformità. E' la notifica in formato cartaceo di un avviso firmato digitalmente che potrebbe comportare la nullità dell'avviso, senza attestazione di conformità; non viceversa («La notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contenente la sola

indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione», Cass. Sez. 6, 11/08/2022, n. 24681, Rv. 665773 - 01).

4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 7, l. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (motivazione apparente della sentenza sulla eccepita assenza di motivazione dell'avviso di accertamento).

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata evidenzia la presenza di idonea motivazione nell'avviso di accertamento con "i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ente impositore".

Dalla stessa lettura dell'avviso, riportato nel ricorso introduttivo, emerge la completezza e chiarezza dello stesso sugli elementi essenziali dell'imposizione; sul punto si deve evidenziare che la 'motivazione' dell'avviso deve tenersi distinta, nella disciplina vigente *ratione temporis*, dalla 'prova' in giudizio delle pretese.

I due piani non possono essere confusi, come prospettato nel ricorso per cassazione. L'avviso non deve contenere anche le prove della pretesa tributaria: «Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per *relationem*, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8016 del

25/03/2024, Rv. 670858 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 5, n. 15881 del 6 giugno 2024; Sez. 5, n. 18750 del 9 luglio 2025).

5. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospetta l'illegittimità della sentenza per aver erroneamente considerato rilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015 per escludere la rilevanza e la fondatezza della questione di costituzionalità degli art. da 90 a 95 della l. n. 342 del 2000, dell'art. 8, primo comma, d. lgs. n. 68 del 2011 e dell'art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 in relazione agli art. 3, 53, 41 e 117 della Costituzione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. relativamente alla eccepita inapplicabilità dell'art. 5, sesto comma, della legge Regione Lazio n. 2 del 2013, non essendo dovuta l'IRESA per il periodo 1/5/2013 – 31/12/2013 oggetto dell'accertamento e per il periodo 1/1/2014 – 21/2/2014 oggetto della richiesta di rimborso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione degli art. 36, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e dell'art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. Prospetta poi una questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge Regione Lazio n. 2 del 2013 in relazione all'art. 117 della Costituzione.

Con l'ultimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 15-bis, d. l. n. 145 del 2013 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (retroattività della norma al periodo precedente, trattandosi di norma di natura interpretativa).

I motivi, logicamente collegati, si trattano unitariamente.

6. Questa Corte ha già esaminato le questioni poste dal ricorso per cassazione con decisione che si condivide e deve confermarsi: «L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, che disciplina l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, trattandosi di Direttiva palesemente sprovvista di auto-esecutività (non "self-executing") per carenza della necessaria dettagliatezza e di indicazioni specifiche con riguardo alla materia fiscale, con conseguente insussistenza di un obbligo di disapplicazione della norma tributaria interna, di livello statale o regionale, da parte del giudice nazionale. (Cass. Sez. 5, 07/12/2022, n. 35989, Rv. 666516 – 01; vedi, anche, Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 – 03 e Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv. 666392 – 02; Sez. 5 sent. n. 36479/290022).

Nelle sopra richiamate decisioni, alle quali deve darsi continuità, sono state affrontate tutte le problematiche del caso, nei seguenti sintetici termini.

L'imposta sulle emissioni sonore è un tributo proprio della Regione («A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato, essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e ferma restando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145 del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non è riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto,

caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramento ambientale assunto a presupposto della fattispecie tributaria, bensì ad un modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tutela dell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e con metodologia indennitaria» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 01).

Sulla IRESA la Corte Costituzionale n. 13 del 2015 ha confermato sia la legittimità della misura massima stabilita con legge statale sia la sua natura di imposta regionale propria.

La destinazione del gettito è irrilevante per la legittimità dell'imposta («L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina "l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342" - non contrasta con la citata legge nazionale, che è richiamata allo scopo di specificare che l'istituito tributo regionale proprio coincide con l'imposta originariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000 (normativa, peraltro, venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011 ha mutato la qualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, ha differenti presupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acustico della legge statale, il quale necessita di modalità operative dirette a ridurre l'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinenti all'ambiente della regionale, espressione tale da comprendere anche la sola destinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo delle popolazioni contigue agli aeroporti» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 02).

La normativa non contrasta sia con la Direttiva UE 2002/30CE del 26 marzo 2002 sia con gli articoli 3 e 53 della Costituzione («L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme e

procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale non impone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gli artt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati di specifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nella discrezionalità del legislatore (nella specie, esercitata in maniera non irragionevole, stante il riferimento al numero di decolli/atterraggi e al peso degli aeromobili)» (Cass. Sez. 5, 18/11/2022, n. 34002, Rv. 666435 - 03; vedi anche Cass. Sez. 5, 07/11/2022, n. 32755, Rv. 666392 - 01).

7. Relativamente alla questione posta con il settimo motivo, retroattività del limite tariffario massimo dell'IRESA, posto con la legge statale n. 145 del 2013, art. 13, comma 15-bis (limite di euro 0,50 per tonnellata), si deve osservare che la norma non può ritenersi di interpretazione autentica («Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti»).

Per la legge Regione Lazio n. 11 del 2015, art. 2 la modifica alle tariffe si applica dal 2 febbraio 2014: "A decorrere dal 22 febbraio 2014,

all'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili IRESA, sono apportate le seguenti modifiche ...".

Questa Corte di Cassazione, del resto, ha già deciso la relativa questione con decisione che si condivide ed alla quale deve darsi continuità: Cass. Sez. 5, n. 37146 del 2022: «Ciò premesso, occorre evidenziare come l'art. 13, comma 15 bis, D.L. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014, prevede che "Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti. L'art. 15 prevede l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello pubblicato in gazzetta ufficiale. La norma non abroga le disposizioni regionali preesistenti, ma per evitare effetti distorsivi della concorrenza e promuovere l'EXPO, stabilisce un tetto massimo all'aliquota applicabile, valevole per il futuro. Il principio di irretroattività ha carattere generale (principio affermato all'art.11, comma 1 Prel. «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»), ed è ribadito anche dall'art. 1, comma 2 dello Statuto del contribuente il quale prevede che "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica", nonché dall'art. 3 primo comma, che prevede: Salvo quanto previsto dall'articolo 1,

comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Lo Statuto dunque limita la possibilità per il legislatore di intervenire sulla disciplina dei tributi con riferimento al passato: a) all'articolo 1, comma 2 sono indicate le circostanze nelle quali le disposizioni di interpretazione autentica in materia tributaria sono ritenute ammissibili e le caratteristiche formali alle quali le stesse devono sottostare; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo è stabilito il divieto per il legislatore tributario di intervenire con disposizioni tributarie retroattive a carattere innovativo; c) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo è stabilito che, per quanto attiene le modifiche ai tributi periodici, queste trovino applicazione con decorrenza al periodo d'imposta successivo a quello nel quale è intervenuta la modifica normativa. Nel caso di specie il legislatore, non solo non ha adottato alcuna previsione (interpretativa o meno) comunque idonea a far ritenere una volontà di applicazione retroattiva dei nuovi limiti tariffari, ma ha anzi stabilito espressamente che le nuove tariffe 'omologate' prendevano effetto "a decorrere dal 22 febbraio 2014" (LR Lazio n. 11/2015, art.2), così da fissare esso stesso un netto discrimine temporale prendendo a riferimento il giorno successivo a quello di vigenza della legge statale di conversione n. 9/14 cit.. Se è pur vero che si verte di disciplina appunto incidente sulla libera concorrenza, altrettanto indubbio è che il legislatore (né quello statale né quello regionale) non ha ingenerato dubbi di sorta sul fatto che trovi qui piena applicazione il suddetto principio generale di irretroattività, e questa univoca opzione legislativa di coordinamento non può essere superata dall'interprete in ragione del solo parametro costituito dalla natura della materia disciplinata. Né può a tal fine rilevare, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la data non

di imposizione ma di accertamento - riscossione, che è estranea e successiva al verificarsi del presupposto dell'imposta, al momento di determinazione della base imponibile e, più in generale, all'insorgenza dell'obbligazione tributaria, anche nei suoi limiti prettamente quantitativi e dimensionali».

8. Le questioni di costituzionalità risultano manifestamente infondate (vedi già, in tal senso, Cass. Sez. 5, sentenza n. 36479 del 2022 e n. 35989 del 2022). Nei motivi quarto e sesto la ricorrente prospetta due questioni di costituzionalità, per violazione degli art. 3, 53, 41 e 117 della Costituzione.

L'Iresa si applica alla stessa maniera (cioè sulla base di parametri obiettivi) alle compagnie aeree che, in qualità di vettori, realizzano le medesime condotte (rumorose) in fase di decollo e atterraggio, non essendo sostenibile che il vaglio costituzionale ex art. 3 Cost. possa condursi in rapporto a tutti quei soggetti diversi (appunto la popolazione abitante nei comparti aeroportuali, o alle ferrovie), che non vengono incisi perché del tutto estranei alla menomazione ambientale sottesa all'imposizione, ed anzi da essa pregiudicati al punto da divenire non 'debitori' erariali ma, se mai, 'creditori' delle misure di protezione ed indennitarie. Non è, quindi, ragionevole sostenere che l'Iresa sia illegittima solo perché posta a carico delle Compagnie aeree e non per altri settori (le ferrovie) trattandosi all'evidenza di regimi diversi di situazioni originarie diverse e non comparabili. Quanto poi all'art. 53 Cost., va richiamata la peculiarità dell'imposizione ambientale e delle più volte menzionate sue finalità extrafiscali. Il che non significa che essa vada esente dal principio di capacità contributiva, quanto che tale principio – nell'ambito di una considerazione moderna in relazione agli sviluppi della società - va riguardato anche nei suoi risvolti non strettamente reddituali.

Costante è l'indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui, per l'IRAP (vedi C. Cost. sent. n. 156/01) la legittimità del parametro di capacità contributiva è ravvisabile nel valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate; più di recente, in diverso ambito (C. Cost.201/20): "rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente di reddito individuale".

Per la *sugar tax* la Corte Costituzionale ha giudicato la sua legittimità, in riferimento agli art. 3 e 53 della Cost., in quanto l'imposta persegue il contrasto di condotte dei singoli e delle imprese incidenti negativamente sulla salute (Corte Cost. n. 49 del 2024; vedi anche Corte cost. n. 89 del 2026). La Corte costituzionale, del resto, ha rilevato che i cosiddetti tributi ambientali si radicano nella doverosità, sul piano costituzionale, di una diffusa tutela dell'ambiente quale bene comune (sentenza n. 82 del 2021) e riflettono, anche nell'interesse delle future generazioni, il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga" (vedi Corte Cost. n. 52 del 2022).

È quindi innegabile che il legislatore tributario, nell'ambito dei suoi ampi poteri, può individuare l'esistenza di capacità contributiva in quei soggetti passivi di imposta ritenuti idonei a concorrere alle pubbliche spese in quanto pongano in essere presupposti dotati di valenza economico-sociale, non necessariamente di natura (anche o solo) reddituale, affidando il raggiungimento dell'obiettivo dell'equa ripartizione delle spese pubbliche al solo rispetto dei principi di ragionevolezza, imparzialità, coerenza e congruità, previsti dall'art. 3 Cost. e presupposti dall'art. 53, 1° comma, Cost..

Sotto tale profilo la posizione di vantaggio in cui versa un soggetto in ragione del «potere» di legittimamente svolgere un'attività

imprenditoriale ad effetto inquinante incide sui diritti della collettività privandoli del godimento di beni pubblici (le c.d. risorse naturali), e tale circostanza può ragionevolmente costituire un fatto-indice di capacità contributiva se riferibile a condotte anche economicamente significative e valutabili, quali le operatività di decollo e atterraggio aereo, produttive di una rumorosità calcolabile.

Non risulta che, nel caso specifico, il riferimento al numero dei decolli-atterraggi, alle tonnellate di peso degli aeromobili ed all'intensità acustica scientificamente rilevata possa concretare indice arbitrario, o anche solo irragionevole, di capacità contributiva e di necessaria partecipazione alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti; trovando esso diretto riscontro dimensionale, ed in definitiva anche economico-patrimoniale, nell'attività imprenditoriale della Compagnia.

In conseguenza anche i tributi con finalità ambientali basati sul presupposto di un comportamento dannoso sono da ritenere legittimi alla luce del principio del beneficio.

Infatti, il soggetto che utilizza o danneggia l'ambiente ottiene un beneficio inteso sia come profitto economico dall'utilizzo di una risorsa ambientale, oppure ottiene un risparmio di costo legato alle spese non sostenute per investire in macchinari o impianti, o tecnologie, rispettosi dell'ambiente. Allo stesso tempo, l'emissione di sostanze dannose riconducibile allo svolgimento di attività economiche, può presupporre la presenza di ricchezza e dunque la possibilità di adempiere all'obbligazione tributaria.

La rumorosità del veicolo è il parametro per la determinazione del tributo. Non è, del resto, necessario che ogni singolo tributo sia informato al principio di progressività (art. 53, secondo comma, Cost.) ma basta che lo sia il sistema nel suo insieme.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla